

Bruxelles, 14 giugno 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0186 (CNS)**

9841/2/19
REV 2 ADD 1

COCON 10
FRONT 201
VISA 124
FREMP 77

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2018) 358 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC - Adozione

Dichiarazione di Malta

Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC

Malta deplora che il testo del progetto di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC, figurante nel documento 8596/19, non affermi in maniera specifica che il campo "sesso" debba essere contrassegnato da "F", "M" o "X", a seconda dei casi.

Ciononostante, Malta rileva che il progetto di direttiva del Consiglio richiede l'applicazione delle norme ICAO (documento 9303) e che tali norme prevedono che il campo "sesso" sia contrassegnato da "F" per "femminile", "M" per "maschile" e "X" per "non specificato".

Malta osserva pertanto che, nell'attuare la direttiva in causa, gli Stati membri dovrebbero consentire che questo campo sia contrassegnato da "F", "M" o "X", a seconda dei casi.

Dichiarazione del Regno Unito

Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC

Seppur con rammarico, il Regno Unito è impossibilitato a esprimere un voto favorevole sulla direttiva in causa e deve astenersi. Il Regno Unito desidera far mettere a verbale le sue preoccupazioni in merito ad alcuni obblighi che la direttiva in causa imporrebbe agli Stati membri.

Il Regno Unito è pienamente impegnato a rispettare l'obbligo di fornire tutela consolare ai cittadini dell'UE non rappresentati nei paesi terzi alle stesse condizioni riservate ai propri cittadini e, nello specifico, a rilasciare su richiesta documenti di viaggio provvisori (ETD). Il Regno Unito ritiene tuttavia che si possa adempiere a tale obbligo in maniera più rapida ed efficace continuando a rilasciare a cittadini dell'UE non rappresentati documenti di viaggio provvisori nazionali. Questi ultimi soddisfano tutti i necessari requisiti di sicurezza stabiliti nella proposta di direttiva in causa.

Il Regno Unito ritiene inoltre che un sistema parallelo offra ai cittadini dell'UE non rappresentati nei paesi terzi un servizio meno favorevole rispetto al rilascio di ETD nazionali, considerato l'obbligo di recarsi di persona all'ambasciata più di una volta per richiedere un ETD UE.

Il Regno Unito è altresì del parere che le implicazioni finanziarie e operative derivanti dall'istituzione di un sistema parallelo per prestare assistenza ai cittadini dell'UE non rappresentati in paesi terzi imponga un onere sproporzionato agli Stati membri che già rilasciano i propri ETD nazionali e sono in grado di rilasciarli a cittadini di altri paesi. Il Regno Unito, al pari di altri Stati membri dell'UE, ha centralizzato la produzione dei visti e degli ETD in un numero di centri di trattamento destinato a diminuire. Il nostro personale consolare, dunque, non interviene nelle operazioni di visto. Occorrerebbero pertanto infrastrutture e attività di formazione supplementari per attuare le disposizioni della proposta di direttiva. Ciò rappresenterebbe un onere finanziario e operativo sproporzionato, dal momento che la direttiva contemplerebbe approssimativamente solo lo 0,3% degli ETD rilasciati ogni anno dal Regno Unito.

Infine, il Regno Unito vede la direttiva in causa nel contesto dell'articolo 23 del TFUE che dispone per gli Stati membri unicamente l'obbligo di offrire la tutela consolare ai cittadini dell'UE che non sono rappresentati in paesi terzi alle stesse condizioni dei propri cittadini. La direttiva non può pertanto obbligare gli Stati membri a rilasciare un ETD UE se, nelle stesse circostanze, essi non rilascerebbero un ETD ai propri cittadini.